

**COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 20.12.2023**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento al ricorso del 7 dicembre 2023 inviato a questa Corte da parte di Massimo Tomas legale rappresentante della Società, Valbelluna Basket A.D., avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara n. 663 del 5.12.2023 - campionato Divisione Regionale 1tra VALBELLUNA BASKET A.D. e OLIMPIA SILE ASD

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvisè Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso;
- sentiti gli arbitri;
- espletata l'istruttoria interna all'udienza del 15.12.2023;
- considerato che l'artt. 34 co 4 e 5 Reg. Esec. Gare e 38, 1/b Regol. Giustizia stabilisce tassativamente la presenza del medico nell'impianto per farsi riconoscere dagli arbitri nel termine di 20 minuti prima della gara;
- rilevato che tale disposizione è confermata anche nelle Doa 2023/2024 art. 7.7;
- rilevato che la ricorrente non contesta il ritardo, salvo riferire che lo stesso sia attribuibile a circostanza non prevedibile (incidente stradale);
- tenuto conto che la difesa della ricorrente non risulta essere supportata da alcun principio di prova;
- ritenuto che anche applicando il principio delle presunzioni a riprova degli elementi a difesa della ricorrente non possono trovare applicazione le circostanze attenuanti atteso che la sanzione è già tabellarmente ridotta del 50% rispetto al minimo edittale;

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **conferma il provvedimento impugnato;**
- **dispone l'incameramento del contributo versato;**

**IL PRESIDENTE**  
**Alvisè Bragadin**